

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi e sostituzioni:		
PRESIDENTE	262	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (1626)	262	
PRESIDENTE	262, 264	
FADA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	263	
LEPRE	263	
LIZZERO	262, 263, 264	
SILVESTRI, <i>Relatore</i>	262, 263	
Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione (1564)	264	
PRESIDENTE	264, 265	
BECCARIA, <i>Relatore</i>	264	
GIOVANNINI	264	
FADA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	265	
Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (1730)	266	
PRESIDENTE	266	
BECCARIA, <i>Relatore</i>	266	
FADA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	266	
		Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (1537) 267
		PRESIDENTE 267 LAFORGIA, <i>Relatore</i> 267 SANTAGATI 267
		Vendita in favore dell'università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1570) 268
		PRESIDENTE 268 BOTTA, <i>Relatore</i> 268 BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 268 VESPIGNANI 268
		Votazione segreta: PRESIDENTE 269

La seduta comincia alle 10,5.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Ponti e Zamberletti.

Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Bima e Borracci sono sostituiti rispettivamente dai deputati Traversa e Lizzero.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (1626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole segnalando che la copertura risulta congrua solo se il provvedimento sarà definito entro il 31 dicembre 1969.

L'onorevole Silvestri ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SILVESTRI, *Relatore*. Il provvedimento riguarda un contributo statale al comune di Gorizia per sopperire in parte alla spesa relativa al rifornimento idrico del comune. Questa spesa è una conseguenza sia del trattato che ha ceduto le località ove erano le fonti idriche alla Jugoslavia sia dell'accordo intervenuto con la Jugoslavia stessa.

Il prezzo del rifornimento è abbastanza elevato: 13 lire al metro cubo e il comune di Gorizia non può sopportare questo onere nella sua totalità. Per cui, sin dall'inizio, lo Stato si è impegnato ad un contributo di lire 7,50 al metro cubo.

L'articolo 1 stabilisce la concessione di un contributo a carico dello Stato, per il periodo 16 settembre 1968-15 settembre 1969, di lire 33.750.000. L'articolo 2 prevede la relativa copertura a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LIZZERO. Noi siamo favorevoli al disegno di legge, ma vorremmo presentare due emendamenti. Il primo è sostitutivo dell'articolo 1

del disegno di legge ed il secondo è subordinato ad una indicazione che l'onorevole Relatore ci potrà fornire.

Si tratta di tener conto della situazione in cui si trova Gorizia. Quando si è stabilito di concedere questo alleggerimento dell'onere al comune di Gorizia, si è tenuto conto della necessità di sollevare il comune stesso da un peso rilevante. Con l'applicazione del trattato di pace la provincia di Gorizia ha perso l'83 per cento del territorio. L'amministrazione provinciale è giunta ad avere un disavanzo che ha toccato in questo momento i 5 miliardi 381 milioni e 800 mila lire ed ogni anno il disavanzo cresce di 700-800 milioni.

Le ragioni di questa situazione, divenuta insostenibile, ed in cui si trova anche il comune di Gorizia, sono certo da ricercarsi intanto nella perdita dell'83 per cento del territorio, ma ci sono anche responsabilità abbastanza precise, noi pensiamo, da parte dei governi che si sono succeduti. La provincia di Gorizia non sarà mai in grado di superare questo stato di *deficit* organico in cui versa.

Per quanto riguarda i comuni e la provincia di Trieste, lo Stato provvede al ripiano dei bilanci provinciale e comunali.

Anche il comune di Gorizia si trova in condizioni assai simili; bisogna quindi provvedere, secondo noi, a far sì che si affronti la situazione anche in occasione di questo provvedimento parziale, che si collega alla legge con cui, per la prima volta, in sede di applicazione del trattato di pace si è dato questo contributo, che allevia per lire 7,50 al metro cubo il costo dell'acqua del rifornimento idrico del comune. Bisogna che questo sollievo si riferisca invece a tutto l'onere sopportato dal comune di Gorizia.

La nostra proposta sarebbe di sostituire l'articolo 1 del disegno di legge in esame con il seguente:

« È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 58.500.000, a carico dello Stato, per far fronte alla spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 15 settembre 1968 al 15 settembre 1969 ».

Accettando questa sostituzione dell'articolo 1 da noi proposta, potrebbe verificarsi il caso che sorgesse una questione: e cioè che il capitolo del bilancio n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che riguarda l'applicazione del trattato di pace, non presentasse residui tali da far fronte alla maggiore spesa. In questo caso noi proporremmo un altro emendamento all'arti-

colo 2, per il quale, dopo le parole: « ... connessi al trattato medesimo... » verrebbero ad aggiungersi le parole: « per quanto attiene all'onere di lire 33.750.000, e, per quanto attiene all'onere di lire 24.750.000 a carico del capitolo 3523 dello stato di previsioné della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Noi pensiamo che, in considerazione di questa situazione paurosa in cui versa tutto l'Isontino — particolarmente l'amministrazione provinciale per la quale sia il nostro gruppo che altri hanno presentato urgenti interpellanze al Governo per chiedere provvedimenti — e che si è aggravata in misura insostenibile, che i colleghi, e anche il Governo, vogliano accogliere le nostre proposte.

LEPRE. Aderisco a questa istanza del collega Lizzero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FADA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La situazione, per l'intervento dei colleghi, si è spostata da quella che è l'attuale portata del disegno di legge, a tutta la situazione del Triestino e del Goriziano.

Qui si tratta di un disegno di legge proposto dal Governo sostanzialmente in attuazione del trattato di pace, e delle relative convenzioni che via via sono andate succedendosi in rapporto al trattato di pace stesso. Quindi si tratta, più che altro, di un finanziamento conseguente ad una clausola prevista dal trattato di pace.

Di fronte alla tendenza ad introdurre emendamenti, credo che sia necessario far presente che, anzitutto, per il problema della copertura, il disegno di legge dovrebbe tornare in Commissione bilancio, e a questo fine mi corre l'obbligo di far presente agli onorevoli colleghi della Commissione che se entro il 31 dicembre 1969 questo provvedimento non sarà perfezionato, cioè non avrà ottenuto l'approvazione anche dell'altro ramo del Parlamento, esso decadrà, perché in base alla legge della contabilità generale dello Stato, le eventuali disponibilità che si verificassero sul già richiamato capitolo 3249 di bilancio, non sarebbero più utilizzabili, ma dovrebbero andare in economia.

Stando le cose in questi termini, credo che, nell'interesse stesso di Gorizia, non ci sia altro da fare che approvare il più rapida-

damente possibile il disegno di legge così com'è, riservandosi poi i colleghi che ritenessero opportuno intervenire — nelle forme consentite dal regolamento e dalla prassi — di chiedere altre integrazioni per le necessità di Gorizia.

Mi corre l'obbligo — concludendo — di confermare che qualora si prendessero in esame gli emendamenti proposti, sarei costretto a chiedere che la legge torni in Commissione bilancio per lo studio della eventuale copertura.

LIZZERO. Ci sarebbe tutto il tempo, purché si facesse tutto rapidamente.

FADA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto di fare presente che il disegno di legge deve tornare in Commissione bilancio; prima che torni in Commissione bilancio, deve essere verificato dalla Ragioneria generale dello Stato, perché è ovvio che ci siano talune disponibilità sul fondo globale, ma si tratta di vedere se ci sono anche per finanziare l'ulteriore integrazione proposta. Quindi, Ragioneria generale, Commissione bilancio, nuovamente alla Commissione finanze e tesoro, poi alla Commissione finanze e tesoro del Senato. Non so se tutto questo possa avvenire entro il 31 dicembre. I colleghi sono tranquilli?

La mia proposta è di approvare il disegno di legge così come è formulato.

SILVESTRI, *Relatore*. Sentimentalmente non posso che appoggiare la richiesta dei colleghi perché conosco bene quale è la situazione difficile del comune di Gorizia. Le fonti che normalmente rifornivano il comune di Gorizia sono al di là del confine e quindi si è dovuto addivenire ad un trattato con un prezzo particolare per il rifornimento. La stessa relazione ministeriale dice che la gestione da parte dello Stato sarebbe molto superiore come costo.

D'altra parte, ci sono qui le ragioni portate dall'onorevole Sottosegretario. Il provvedimento, con il proposto aumento di spesa, dovrebbe rifare tutto l'*iter*. Proporrei quindi di varare immediatamente questo provvedimento e mi dichiaro fin d'ora favorevole ad una proposta di legge intesa all'integrazione richiesta dal collega Lizzero.

Aderisco al suggerimento dato dall'onorevole Sottosegretario, proprio perché per avere il tutto non si vada al rischio di perdere poi anche quanto previsto dal disegno di legge al nostro esame per la decadenza dei termini.

LIZZERO. Considero come un impegno quanto detto dall'onorevole relatore e ritiro gli emendamenti che ho preannunciato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 33.750.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1968 al 15 settembre 1969.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione (1564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Beccaria ha facoltà di svolgere la relazione.

BECCARIA, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda l'utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il completamento di programmi già previsti dalle leggi che regolano la vita dell'ex ARAR, che comportano una spesa di lire 163.400.000 per l'acquisto all'estero di macchinari e di attrezzature ed apparecchi, da cedere in uso ad amministrazioni statali ed enti pubblici.

Nell'esprimere il parere favorevole, la V Commissione ci segnala che la copertura risulterà valida solo se il disegno di legge sarà perfezionato entro il 31 dicembre 1969.

Il relatore non può che esprimere il suo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOVANNINI. Il provvedimento che ora ci viene proposto dal Governo non è uno di quei provvedimenti appariscenti; anzi è un provvedimento dall'aspetto semplice, modesto, quasi dimesso, come del resto è apparso anche dalla presentazione fatta dall'onorevole relatore. Ma dietro questo provvedimento c'è una piccola, vecchia storia, che seppure accennata nella relazione di questo disegno di legge, occorre evidenziare.

Ci si propone di finanziare una spesa di un centinaio di milioni. Non ci spaventa la cifra, ma ciò che ci interessa è invece quella specie di concatenamento che così spesso si ritrova nei provvedimenti legislativi. E la storia, piccola storia, vecchia storia, è questa. Una volta c'era un'azienda chiamata ARAR, azienda autonoma, ma dello Stato, istituita con decreto legislativo luogotenenziale del 29 ottobre 1945, n. 683 e costituita nell'interesse e per conto del tesoro dello Stato presso un certo ministero della ricostruzione, per il rilievo, la custodia e l'alienazione di materiale residuo di guerra ceduto dalle autorità alleate o abbandonato dai tedeschi in Italia o in altro modo acquisito.

Successivamente, nel 1958, l'ARAR — perché evidentemente dopo 13 anni dalla fine della guerra i suoi compiti istituzionali di rilevare, custodire, alienare ecc. erano esauriti, anzi scomparsi, in quanto di residui di guerra non ce n'era proprio più — si disse che bisognava sopprimerla e doveva essere posta in liquidazione. E così fu, onorevoli colleghi, con legge 2 gennaio 1958, n. 3, la quale però disponeva un modo di liquidazione singolare, in quanto l'ARAR, in liquidazione e perciò soppressa, veniva ad assumere, in aggiunta o in sostituzione dei suoi vecchi compiti, altri e più ampi compiti, come l'acquisto di macchinari ed attrezzature per amministrazioni statali. Non più, quindi, residui di guerra o del dopoguerra, ma macchinari nuovi di zecca e poi apparecchiature, modelli, materiali scientifici ritrovando un collegamento singolare con leggi speciali, come per esempio il piano ERP, e con la legge 21 marzo 1953, n. 203, effettuando la provvista di attrezzature, ecc. per le amministrazioni statali, istituti universitari e così via.

È vero che con legge 18 marzo 1959, n. 100, questo compito, già affidato all'ARAR in liquidazione, veniva assunto dallo Stato attraverso il Ministero del tesoro, ma l'impalcatura ARAR non appare mai del tutto scomparsa e ora riappare sotto mentite spoglie (scusate onorevoli colleghi) con questo provvedimento, che assegna all'azienda ARAR « in liquidazione » altri 163 milioni e rotti per il completamento di spese effettuate per l'acquisto di macchinari, eccetera.

Programmi, quindi, che non finiscono mai; e qui viene fuori la sopravvivenza dell'ARAR soppressa ed in liquidazione, di un vecchio carrozzone duro a morire. È questa una piccola storia, come accennavo all'inizio, una storia curiosa, ma interessante, ed anche interessata, tale da figurare nella storia del « parco » nazionale costituito da 2.000 e più enti inutili dello Stato e del parastato, che vuol ricordarci i misteri del centro-sinistra.

E a questo punto, onorevoli colleghi, il nostro atteggiamento sul provvedimento del Governo appare identico a quello già espresso dalla nostra parte politica nella Commissione bilancio in sede di parere. Noi siamo contrari a questo provvedimento e perciò voteremo contro. Ciò non vuol dire che noi siamo contrari a che lo Stato acquisti all'interno e all'estero tutti i macchinari e le apparecchiature che si rendono necessari allo sviluppo ed al progresso del paese; ma li acquisti nelle sedi più proprie, attraverso gli organi dello Stato più adatti, senza la sopravvivenza, palese od occulta, di carrozzoni come l'ARAR.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FADA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Effettivamente, io avrei anche desiderato non dirle, queste poche parole, perché il provvedimento mi sembra di una tale normale amministrazione, da non richiederle, ma dopo aver sentito tutta una storia sull'ARAR io credo che il Governo debba necessariamente mettere a punto la questione.

Qui mi sembra che, nella relazione al disegno di legge, sia detto con estrema chiarezza, che non ammette equivoci, tutto quanto è necessario. Il collega ha detto: « noi non siamo contrari all'acquisto di apparecchi scientifici da parte dello Stato, ma vogliamo che tale acquisto avvenga attraverso gli organi propri dello Stato stesso... »; ma è dal 1959 (come risulta specificatamente dalla relazione al disegno di legge) che lo Stato ha

affidato rispettivamente al Ministero del tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato questi compiti; quindi non mi sembra che sia il caso di fare commenti ad una impostazione chiarissima, dato che da dieci anni gli acquisti si svolgono così come l'onorevole collega auspica.

Erano stati accantonati fondi per l'acquisto di apparecchiature, e con il disegno di legge in esame essi vengono ora utilizzati. L'ARAR c'era, è stata messa in liquidazione: tutta la situazione è passata al Ministero del tesoro. Vogliamo abolire la sigla ARAR? Aboliamola! Evidentemente si tratta di sigle che ci riportano a qualche cosa di sgradito. Ma qui si tratta, senza possibilità di equivoci, di una gestione che da 10 anni è fatta direttamente dallo Stato, ed in cui le sigle esistono solo come elementi di individuazione contabile.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 163.374.235 (lire centosessantatremilioni trecentosettantaquattromila duecentotrentacinque) per il rimborso, all'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), in liquidazione, delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari ed attrezzature di cui alle leggi 21 agosto 1949, n. 730, e 12 giugno 1955, n. 538, e delle spese complementari sostenute per il completamento degli acquisti di macchinari, apparecchi ed attrezzature di cui alla legge 21 marzo 1953, n. 203.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (1730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Il relatore, onorevole Beccaria, ha facoltà di svolgere la relazione.

BECCARIA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1730, col preciso scopo di soddisfare le esigenze del personale, provvede mediante le modifiche apportate agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, all'adeguamento dei compensi previsti per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole medie e magistrali; adeguamento che prevede per taluni di questi emolumenti un aumento del 100 per cento a partire dal 1° giugno 1969, mentre per i componenti delle commissioni giudicatrici per le scuole medie e magistrali l'aumento per taluni emolumenti è del 100 per cento, per i commissari dei concorsi a cattedre universitarie e dei concorsi a professore ordinario, nonché per l'abilitazione alla libera docenza l'aumento previsto è del 50 per cento, aumento che assorbe il precedente, del 30 per cento, di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

La Commissione bilancio, nell'esprimere il suo parere favorevole a questo disegno di legge, ci suggerisce di indicare, sempre nell'articolo 2, e precisamente dopo il primo comma, la copertura della spesa anche per il 1970, inserendo il seguente comma:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Inoltre la V Commissione ci invita a perfezionare, sempre nel secondo articolo, la citazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, con l'aggiunta: « convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477 ».

Trattandosi di un provvedimento di legge che assume anche un carattere di perequazione retributiva, il relatore non può esimersi dall'esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

FADA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, naturalmente, chiede l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche chieste dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento è comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° giugno 1969.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 530 milioni per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, concernente variazione della tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio propone di inserire, al primo comma, dopo le parole: « n. 320 » le parole: « convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477 ».

Pongo in votazione l'integrazione testè letta.

(È approvata).

La V Commissione bilancio propone di inserire, dopo il primo, il seguente comma:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede

mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 2 risulta così formulato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 530 milioni per l'anno finanziario 1969, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, concernente variazione della tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (1537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ».

Prego l'onorevole Laforgia di sostituirsi al relatore e di voler riferire sul provvedimento.

LAFORGIA, *Relatore*. Con la legge 2 marzo 1963, n. 253 - articolo 3 - venne concessa agli impiegati delle carriere esecutive dell'ammi-

nistrazione degli istituti di prevenzione e di pena l'indennità di servizio penitenziario. Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, in applicazione della seconda fase del conglobamento delle retribuzioni, venne assorbito nello stipendio l'assegno mensile di cui all'articolo 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177.

Nei confronti degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, siccome sprovvisti del suddetto assegno mensile, venne disposto il conglobamento nello stipendio dell'indennità di servizio penitenziario per un importo pari alla misura dell'assegno mensile previsto per le altre categorie di impiegati civili di corrispondente qualifica.

Nel corso di questa operazione, nell'effettuare la detrazione che ho prima ricordato e nel determinare il nuovo importo dell'indennità in questione per quanto riguarda le qualifiche di applicato, aiutante di seconda classe e corrispondenti, l'indennità stessa venne, per mero errore, determinata, per i soli coniugati, in lire 6060 anziché in lire 7600. Infatti, per questa particolare categoria di coniugati la differenza fra l'importo di servizio penitenziario prevista per i coniugati che rivestono le qualifiche di che trattasi e quello dell'assegno mensile che sarebbe loro spettante è di lire 7.600 e non lire 6.060.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

La IV Commissione giustizia, nell'esprimere parere favorevole, suggerisce di spostare la parola: « coniugati » dopo le parole: « qualifiche corrispondenti », sia nel titolo che nell'articolo 1.

Il relatore esprime parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANTAGATI. Mi sembra che nel testo ci sia una discordanza rispetto alla relazione. Infatti, si parla di lire 7.660: $6.060 + 1.600 = 7.660$. L'articolo 1 parla invece di lire 7.600.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

LAFORGIA, *Relatore*. Ci sono lire 60 da aggiungere per effetto del rimborso dovuto in applicazione delle recenti disposizioni sulle ritenute previdenziali ed erariali.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò

lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La misura mensile lorda dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore degli applicati coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è rettificata in lire 7.600 a decorrere dal 1° marzo 1966.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 2.541.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1969, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

All'onere annuo di lire 702.240 a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione dei capitoli dei medesimi esercizi corrispondenti a quello sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita in favore dell'università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita in favore dell'università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo », approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 30 maggio 1969.

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. Il disegno di legge ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del

Parlamento. Si tratta della vendita di un immobile, di una ex caserma, sito nel centro cittadino, che fu richiesto dalla università di Torino nel luglio 1966. Il prezzo fu ritenuto congruo in lire un miliardo e 40 milioni, con vincolo ventennale di destinazione a sede di facoltà universitarie.

Raccomando ai colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESPIGNANI. Ritengo che sarebbe il caso, non per questo provvedimento che ci perviene dal Senato, ma per altri disegni in materia di vendite, che lo Stato, quando trasferisce beni, stabilisse un vincolo permanente (salvo il caso di trasferimento dei beneficiari), non quello di venti anni.

A noi sembra che sarebbe più corretto così, anche per mantenere una posizione uniforme. Quando lo Stato interviene con dei contributi, stabilisce che le opere debbono essere permanentemente stabilite allo scopo per cui vengono assegnati questi fondi. Quindi credo che anche in casi di vendita di immobili il vincolo di destinazione dovrebbe essere permanente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Condivido le osservazioni fatte dallo onorevole Vespignani e farò presente all'onorevole Ministro l'esigenza espressa dalla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la vendita in favore della Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex Caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo per il prezzo di lire 1.040.000.000, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con il vincolo ventennale di destinazione a sede di facoltà universitarie.

Il relativo contratto sarà stipulato entro sei mesi dalla richiesta di una delle due parti. La consegna dell'immobile libero da persone e da cose sarà eseguita entro sei mesi dalla stipulazione del contratto medesimo, alla cui approvazione il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1969

Poiché il provvedimento consta di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti il disegno di legge sarà votato subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge discussi nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati e qualifiche corrispondenti, coniugati, dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » (1537):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione » (1564):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	18
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » 1626):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 » (1730):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Vendita in favore della Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato " ex Caserma Carlo Emanuele " sito in detto capoluogo » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1570):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Traversa, Botta, Castellucci, Catella, Cesaroni, Di Leo, Finelli, Giovannini, Laforgia, Lenti, Lepre, Martelli, Miraglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Serrentino, Silvestri, Vespignani, Vicentini.

Sono in congedo:

De Ponti e Zamberletti.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO